

Commissione Tributaria Provinciale di Milano
sentenza n.152 del 12 aprile 2011

Fatto e Diritto - Con ricorso depositato il (...), la ricorrente, società per azioni esercente l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti ittici, chiedeva l'annullamento del provvedimento di rateazione, protocollo n. (...), notificato il (...), con cui il concessionario della riscossione Equitalia Esatri S.p.A. accoglieva parzialmente l'istanza di rateazione precedentemente presentata dalla società qui istante. La ricorrente aveva infatti notificato, l'8 giugno 2010, al suddetto concessionario, istanza di rateazione, ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973, delle somme iscritte a ruolo contenute in numerose cartelle di pagamento, per un importo complessivo di Euro (...).

Secondo la ricorrente tale istanza, chiedendo la dilazione in 72, rectius 48, rate mensili, veniva parzialmente accolta dal concessionario qui resistente, e riformata in una concessa dilazione per 12 rate mensili. Parte istante adiva, pertanto, la C.T.P. di Milano con propria domanda di ricorso del 16 novembre 2010, invocando l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente rideterminazione dello stesso, a 72 rate. Nella propria costituzione in giudizio la ricorrente affermava, in via pregiudiziale, la legittima sussistenza della giurisdizione in capo alla C.T.P., in materia di impugnativa dei provvedimenti di rateazione emessi da Equitalia Esatri S.p.A., giuste sentenze della Cassazione - Sezioni Unite, n. 20778 e 15647, rispettivamente di ottobre e luglio 2010. Affermava, altresì che il debito iscritto a ruolo, oggetto dell'istanza de qua, si trovava sub iudice, a seguito di ricorso per revocazione, a' sensi dell'art. 391-bis c.p.c., pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione, R.G. n. (...).

Proseguiva nel seguito invocando la disapplicazione, ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, delle Direttive Equitalia DSR/NC/2009/02 e DSR/NC/2008/012, affermando che gli strumenti valutativi dalle stesse disciplinati, occorrenti al Concessionario per la formulazione del giudizio di merito dilatorio e per la quantificazione del numero di rate concesse, risultavano parzialmente inconferenti, con specifico riferimento alla formulazione del c.d. "indice alfa", a fotografare la sussistente condizione di temporanea difficoltà della ricorrente, nel far fronte all'esazione de qua.

Tale indice, a giudizio di parte istante, risultava discriminatorio laddove diversificava, ceteris paribus, il diritto all'ottenimento di una maggior rateazione, sulla base del volume d'affari conseguito. Per tali motivi la ricorrente chiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato; nel merito, di annullare lo stesso, con accoglimento di quanto richiesto in sede di istanza formulata ab origine nei confronti di Equitalia Esatri S.p.A..

Con proprie memorie difensive depositate il (...), si costituiva in giudizio il resistente concessionario della riscossione, chiedendo di rigettare il ricorso di parte istante.

In primis, parte resistente adduceva la difformità tra l'istanza di rateazione prodotta dalla ricorrente agli atti del presente giudizio e quella depositata e sottoscritta dalla stessa l'(...), qui allegata in copia fotostatica da parte resistente (documento n. 2, allegato al fascicolo di parte resistente).

Affermava infatti che nell'istanza in questa sede prodotta, la ricorrente formulava un documento indicante una richiesta di rateazione in numero 72, rectius 48 rate, mentre nel documento notificato al concessionario, la medesima formulava richiesta per una dilazione in n. 24 rate.

Sottolineava pertanto il concessionario che lo scarto tra il petitum ab origine e quanto ottenuto dall'istante, non fosse poi così significativo.

Eccepiva nel seguito, la legittimità dell'applicazione delle Direttive Equitalia contestate dall'istante, affermando che dette direttive costituivano le istruzioni adottate dai singoli Agenti, per verificare la sussistenza del requisito di temporanea difficoltà, ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973, in capo ai soggetti istanti.

In riferimento all'istanza cautelare, in questa sede formulata dalla ricorrente, il concessionario resistente evidenziava che parte istante non aveva addotto la prova dell'avvenuto pagamento, medio tempore, delle prime tre rate (scadute rispettivamente il 28 agosto, 28 settembre e 28

ottobre 2010) indicate nel piano di ammortamento allegato al provvedimento di dilazione sopraccitato.

Eccepeva, pertanto, il decadimento dal beneficio ex art. 19 del sopraccitato decreto presidenziale, e la conseguente insussistenza del provvedimento cautelare de quo, in questa sede invocato dalla ricorrente.

Chiedeva, nel merito, di rigettare il ricorso proposto da parte istante. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

La Sezione giudicante così decide.

L'operato di Equitalia Esatri S.p.A. è corretto e, quindi, viene confermato "tout court".

Preliminarmente, e prima di entrare "in medias res" della questione, il Collegio osserva che parte ricorrente ha dimostrato, con copie fotostatiche prodotte in sede di udienza, contrariamente a quanto asserito dall'agente della riscossione, di aver proceduto ad effettuare il pagamento di n. 3 rate, del debito tributario che erano scadute il 28 agosto, 28 settembre e 28 ottobre 2010, così come risultante dal piano di ammortamento allegato al provvedimento di rateazione del debito stesso. Stante tale fatto la società non è decaduta dai benefici della dilazione stessa, essendo in regola con i pagamenti. Superato tale aspetto, il Collegio entra ora nel vivo del problema, per il quale è chiamato a giudicare. Come già evidenziato in narrativa, parte ricorrente chiedeva con il presente ricorso, la disapplicazione, ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 delle Direttive Equitalia DSR/NC/2009/02 e DSR/NC/2008/012, affermando che gli strumenti valutativi dalle stesse disciplinate, occorrenti al concessionario per la formulazione del giudizio di merito dilatorio e per la quantificazione del numero di rate concesse, risultavano parzialmente inconferenti, con specifico riferimento alla formulazione del c.d. "indice alfa", a fotografare la sussistente condizione di temporanea difficoltà della ricorrente nel far fronte all'esazione de qua.

A seguito di ciò, e ancor prima di adire le vie del contenzioso, la società chiedeva al concessionario di annullare il provvedimento emesso dallo stesso, accogliendo, ex adverso, la richiesta di maggior rateazione, a suo tempo formulata, (che non veniva accolta), tenuto conto che il provvedimento, così concesso, era considerato gravoso per la medesima, per motivi legati alla scarsa liquidità.

Rileva il Collegio che, per invocare l'istituto della rateazione di cui all'art. 19 D.P.R. n. 602/73, da parte del debitore occorre presentare istanza, corredata da documentazione, così come stabilito dalle direttive interne del concessionario, che a seconda dei parametri ottenuti (dagli indici alfa e di liquidità), fa corrispondere il numero delle rate di cui il contribuente può beneficiare.

Nel caso di specie, sul provvedimento così ottenuto, (solo 12 rate complessive contro le 72 stabilite per legge), che non aveva avuto successive modifiche da parte dell'esattore, il contribuente adiva le vie del contenzioso tributario.

Parte ricorrente, richiamava nei propri atti difensivi i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite (cass. n. 20778/2010 e ord. cass. n. 15647/2010) che hanno definitivamente stabilito la sussistenza della giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie, anziché al giudice amministrativo, in materia di impugnativa dei provvedimenti di rateazione emessi dall'agente della riscossione.

Descritte le circostanze, come sopra evidenziate, il Collegio prende atto che la richiesta avanzata dalla società risulta non accettabile, in quanto, il comportamento seguito dal concessionario è corretto, e in sintonia con quanto stabilisce la norma in tema di rateazione del debito erariale.

La suddivisione della somma dovuta dipende dal risultato di alcuni parametri, come già ribadito, (indice di liquidità, e c.d. indice alfa) che sono finalizzati a valutare la sussistenza o meno del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, stabilendo per il contribuente il piano di rientro del debito stesso.

I risultati che gli indici hanno fornito, non possono essere modificati, perché a seconda di quanto ottenuto, esiste un piano personalizzato di rientro del debito, che cambia da contribuente a contribuente, secondo il risultato ottenuto. In effetti, è l'algoritmo matematico che, elaborando i dati degli indici sopra citati, fornisce al contribuente un piano di ammortamento, con il numero

complessivo delle rate in cui il debito fiscale deve essere estinto. Il numero delle rate, così ottenute, è dunque proporzionale alle risultanze degli indici.

Nessuna rettifica sul numero delle rate concesse dal concessionario può essere apportata dalla Sezione giudicante, perché ciò sarebbe illegale, in quanto non suffragato da norma specifica.

Anche sul richiamo eccepito dalla ricorrente sulla giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, il Collegio giudicante non condivide quanto addotto nel ricorso.

Sulle due ordinanze sopraccitate, richiamate negli atti di causa, il Collegio rileva che le stesse fanno riferimento solo al fatto che il concessionario abbia negato la totale rateazione del debito fiscale, nulla conferendo circa l'ottenimento del maggior numero di rate, rispetto a quelle ottenute, con lo scopo di ridurre l'importo totale di ciascuna rata, evidenziando così il peso all'esborso finanziario per il debitore stesso.

Quindi, il richiamo fatto dalla parte riguarda fattispecie totalmente diversa da quella in esame.

Il fatto che la società, corrisponda con fatica quanto dovuto finanziariamente per ogni singola rata mensile, non autorizza il Collegio giudicante ad allungare il piano di ammortamento relativo al pagamento del debito tributario, rispetto a quello originario.

Alla luce di quanto sopra, l'operato dell'ufficio viene confermato totalmente.

Data la peculiarità della questione, le spese di giudizio trovano compensazione fra le parti.

Il Collegio giudicante

P.Q.M. - Respinge il ricorso. Spese compensate.